



# Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore A.C. 2050, A.C. 2053

Dossier n° 478 - Schede di lettura  
22 luglio 2025

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2050	2053
Titolo:	Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore	Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Stefani	Varchi
Iter al Senato:	Sì	No
Numero di articoli:	3	3
Date:		
presentazione:		19 settembre 2025
trasmissione alla Camera:	18 settembre 2024	
assegnazione:	23 settembre 2024	10 dicembre 2024
Commissioni competenti:	II Giustizia	II Giustizia
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XII Affari sociali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XII Affari sociali

Le proposte di legge in titolo recano disposizioni in materia di **legittimo impedimento del difensore** e sono volte a introdurre specifici meccanismi di rimodulazione dei termini processuali e del calendario delle udienze a fronte di apposita certificazione prodotta dal difensore attestante il legittimo impedimento.

## La proposta di legge A.C. 2050

La proposta di legge n. [A.C. 2050](#), già approvato in prima lettura dal Senato, si compone di tre articoli.

**L'articolo 1** aggiunge un ulteriore comma all'**articolo 153 c.p.c.**

[Art. 1 - modifica all'art. 153 c.p.c.](#)

L'art. 153 c.p.c., primo comma, prevede – con riguardo al processo civile - che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti. Il secondo comma dell'art. 153 c.p.c., invece, disciplina l'**istituto della rimessione in termini** prevedendo, nello specifico, che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Sempre il secondo comma dell'art. 153 c.p.c. richiama espressamente l'art. 294, 2° e 3° co., c.p.c. in tema di rimessione in termini a favore del contumace. I richiamati commi riguardano i presupposti (verosimiglianza dei fatti allegati) ed il provvedimento di rimessione, da adottarsi con ordinanza. La norma nulla dispone, invece, in ordine al procedimento da seguire, privilegiando lo snello accertamento della causa non imputabile senza formalità di rito.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 153, co. 2 c.p.c. richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla volontà di quest'ultima. Nello specifico, con riferimento all'impedimento del difensore, i giudici di legittimità hanno sottolineato come l'istanza di rimessione in termini potesse operare nel caso di un malessere improvviso o di un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del procuratore, mentre non potesse trovare applicazione nell'ipotesi di uno stato di salute non ottimale che, comunque, permette al professionista di organizzare le proprie attività ordinarie (Cass. Civ. S.U. sent. n. 32725/2018, principi ripresi anche da Cass. Civ. Ord. n. 18555/2024).

Il nuovo comma, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, prevede la **rimessione in termini** - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - **del difensore** che comprova a mezzo di idonea

certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da:

- caso fortuito;
- forza maggiore o improvvisa malattia;
- infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza;
- assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia;
- esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare.

Unitamente alla presenza delle richiamate circostanze impeditive, il difensore, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, deve trovarsi nell'**impossibilità di delegare le funzioni** nella gestione del proprio mandato. È in ogni caso **esclusa la rimessione in termini** in caso di **mandato congiunto**.

Si fa presente che a legislazione vigente con riguardo alla giustizia civile il codice di rito non prevede una disciplina generale sul legittimo impedimento del difensore. L'unica disposizione in materia è contenuta nell'**art. 115, disp. att. c.p.c.**, secondo cui il **grave impedimento del difensore** è considerato come possibile **motivo di rinvio**, per non più di una volta, **dell'udienza di discussione della causa** ma non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore.

In proposito occorre ricordare che la **Cassazione, Sezioni Unite civili, sent. n. 4773 del 2012** ha precisato che il rinvio dell'udienza di discussione per **grave impedimento del difensore**, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., presuppone l'impossibilità di sostituzione del medesimo difensore, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto una carenza organizzativa del professionista incaricato della difesa, irrilevante ai fini del differimento dell'udienza. Nello stesso senso, **Cassazione civile, Sez. V, sent. n. 6753 del 2010** secondo cui "non può omettersi di considerare che l'impedimento di natura personale addotto dal difensore non risulta corredato da alcun riferimento all'impossibilità di farsi sostituire, come richiesto, **secondo la prevalente interpretazione dell'art. 420 ter c.p.p.** (Cass. pen., Sez. un., 25 giugno 2009, n. 29529), nello stesso procedimento penale, nel quale la natura degli interessi in gioco ha suggerito al legislatore di dettare per il difensore dell'imputato una rigorosa previsione del diritto al differimento dell'udienza (v. anche Cort. Cost., 14 luglio 2009, n. 217, sulla legittimità della scelta di non estendere al difensore della parte civile tale diritto). Appare quindi evidente, in relazione al profilo testé evidenziato, il profilarsi di un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, che non può rilevare ai fini del differimento dell'udienza (Cass., 28 luglio 2007, n. 17202)".

L'**articolo 2**, aggiunge un ulteriore comma all'**articolo 81-bis disp.att.c.p.c.** che disciplina il **calendario del processo**.

[Art. 2 - modifica all'art. 81-bis disp.att.c.p.c.](#)

Si ricorda che, attualmente, l'art. 81-bis disp. att. c.p.c., al comma 3 prende in considerazione lo **stato di gravidanza del difensore** ai fini della fissazione delle udienze. Nello specifico, si prevede che quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice tiene conto del periodo intercorrente tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi per stabilire il calendario del processo ovvero per disporre la proroga dei termini previsti nel calendario stesso. La norma estende tale garanzia anche ai casi di **congedo di maternità** prescritti nelle ipotesi di adozione nazionale e internazionale, nonché di affidamento del minore di cui all'art. 26 T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151 del 2001). Si chiarisce, tuttavia, che la predisposizione del calendario secondo le garanzie appena ricordate, non può arrecare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

L'introducendo comma prevede che, quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad **assoluta impossibilità** di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, **prima dell'inizio dell'udienza** ovvero comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo PEC nei medesimi termini, il **giudice dispone il rinvio a nuova udienza**.

Tale disposizione **non si applica in caso di mandato congiunto**. Si specifica, inoltre, che l'**assenza di comunicazione anticipata** dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

*Si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro cui il difensore è tenuto a produrre la certificazione attestante la condizione di assoluta impossibilità di comparire all'udienza.*

**L'articolo 3** interviene sul comma 5 dell'**art. 420-ter c.p.p** nella parte in cui **disciplina il legittimo impedimento del difensore nel processo penale.**

Art. 3 - modifica all'art. 420-ter c.p.p.

Ai sensi del citato comma 5, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno solo dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. Il comma 5-bis del medesimo art. 420-ter c.p.p., precisa che il difensore che abbia comunicato prontamente lo **stato di gravidanza** si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

La disposizione in esame amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento, precisando che possono costituire cause giustificatrici anche **comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.**

La vigente disciplina dell'impedimento contenuta nel codice di procedura penale, pur qualificando l'impedimento come "legittimo", **non individua concretamente le cause idonee ad integrarlo.** Una copiosa elaborazione della giurisprudenza è intervenuta a colmare il vuoto legislativo, ricercando nei parametri costituzionali le linee guida a cui ispirarsi e individuando tra le principali cause giustificatrici della legittima impossibilità di comparire: un precedente e concomitante impegno professionale ovvero ostacoli di carattere fisico o sanitario o eventi imprevisti.

In proposito le Sezioni Unite hanno precisato che il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina, poiché solo nel caso di istanza di rinvio per concomitanti impegni professionali ricade sul difensore l'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina, mentre tale disciplina non può essere trasposta nel diverso ambito dell'impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile (Cass. Pen., S.U., sent. n.41432 del 2016. In tema di legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, si vedano anche Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 38475 del 2019).

La richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire dovuto a motivi di salute deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 36557 del 2022). È legittima la richiesta dell'avvocato di rinviare l'udienza il giorno prima se alla base c'è il legittimo impedimento (Cass. Pen., sent. n. 8367 del 2023).

In ordine alla casistica, la Cassazione ha enucleato nuove ipotesi ritenute gravi sotto il profilo umano e morale, come ad esempio, il funerale di un genitore o di un fratello (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 32949 del 2012).

Di recente, è stato precisato che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Cass. pen. Sez. I, sent. n. 14799 del 2023)

## La proposta di legge A.C. 2053

La proposta di legge n. **A.C. 2053** si compone di tre articoli.

L'**articolo 1**, di contenuto sostanzialmente analogo rispetto a quanto previsto dall'art. 2 della proposta di legge abbinata A.C. 2050, aggiunge un ulteriore comma all'**articolo 81-bis disp.att.c.p.c.** che disciplina il **calendario del processo.**

Art. 1 - modifica all'art. 81-bis disp.att.c.p.c.

L'introducendo comma prevede che, quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad **assoluta impossibilità** di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio, assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione il **giudice dispone il rinvio a nuova udienza.** Si specifica, inoltre, che tale disposizione **non si applica in caso di mandato congiunto.**

Rispetto alla corrispondente disposizione dell'AC 2050 (su cui v. *supra*), la disposizione in commento non contempla tra i motivi di assoluta impossibilità a comparire le particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza ma fa generico riferimento allo stato di

gravidanza. Inoltre, con riferimento all'idonea certificazione, non viene specificato che la sua produzione debba avvenire preferibilmente prima dell'inizio dell'udienza.

*Si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro cui il difensore è tenuto a produrre la certificazione attestante la condizione di assoluta impossibilità di comparire all'udienza.*

**L'articolo 2**, nell'aggiungere un ulteriore comma all'**articolo 153 c.p.c.**, riproduce il contenuto dell'articolo 1 dell'A.C. 2050 (su cui v. *supra*) con la sola differenza che non vengono contemplate le particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza tra le condizioni che consentono la rimessione in termini.

[Art. 2 - modifica all'art. 153 c.p.c.](#)

**L'articolo 3** interviene sull'**art. 420-ter c.p.p** nella parte in cui **disciplina il legittimo impedimento del difensore nel processo penale.**

[Art. 3 - modifica all'art. 420-ter c.p.p.](#)

La disposizione in esame, aggiunge all'art. 420-ter c.p.p. il **nuovo comma 5-ter**, al fine di specificare che costituiscono cause giustificatrici ai sensi del comma 5 del medesimo articolo:

- a. **l'adozione nazionale e internazionale** nonché **l'affidamento del minore**, avendo riguardo ai periodi di congedo previsti dall'articolo 26 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151 del 2001);
- b. i comprovati **motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini** entro il secondo grado di parentela;
- c. **l'assistenza prestata a familiari con handicap** in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge o che siano **affetti da patologie invalidanti**;
- d. un precedente e concomitante **impegno professionale** documentato.

Per una rassegna della giurisprudenza in materia di legittimo impedimento si veda *supra*.